SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 165.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 aprile 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.592 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 28 aprile 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 28 aprile 1995 e scadenza 28 aprile 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 20 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 aprile 1995; ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto medesimo, i CTZ 28 aprile 1995/1997 potranno essere allestiti nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 20 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 10 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 20 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 1995.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito, capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2721

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992, concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che delega il Ministro delle finanze a stabilire, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei predetti corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, che ha stabilito l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti ed operazioni, nonché il proprio decreto 4 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1993, che ha modificato il punto n. 14) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992 ed ha aggiunto il punto n. 22) allo stesso art. 1 del decreto medesimo e i successivi propri decreti 17 marzo 1994 e 29 luglio 1994, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 185 del 9 agosto 1994, che hanno modificato il punto 4) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992;

Considerata l'oggettiva difficoltà di adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia riguardo al rilascio che alla conservazione del documento fiscale per le prestazioni di servizi rese dai gestori degli stabilimenti balneari strettamente attinenti alla loro specifica attività;

Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare l'elenco delle operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992, 4 agosto 1993, 17 marzo 1994 e 29 luglio 1994 con le prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari con esclusione di ogni attività collaterale non connessa, ivi compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data 8 e 16 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, è aggiunto il punto 23):

«23) prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa».

2. Il presente decreto ha effetto dal 15 maggio 1995 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2722

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Accantonamento di somme dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1994-95 - parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, che prevede che il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1995 per la parte in conto capitale in lire 300 miliardi;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilità assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1995 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la nota n. 7/13118 del 23 dicembre 1994 del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la proposta del Ministro della sanità del 3 marzo 1995 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1995 - conto capitale, e delle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 per complessive lire 281,886 miliardi;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, ha espresso il proprio parere favorevole in data 2 marzo 1995;

Delibera:

1) Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte conto capitale pari a lire 300 miliardi è accantonata, in attesa di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro delle sanità, la somma di lire 19 miliardi.

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte in conto capitale, è assegnata alle regioni interessate la somma di lire 281 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico.

2) Per le stesse finalità è assegnata alle regioni la somma di lire 886 milioni e a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale.

Detti importi sono ripartiti secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994-95
PARTE IN CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni 1994	Assegnazioni 1995
Piemonte		22.850
Lombardia		47.240
Veneto		23.430
Liguria		8.830
Emilia-Romagna		20.840
Toscana		18.730
Umbria		4.350
Marche		7.640
Lazio		27.470
Abruzzo	111	9.825
Molise	44	3.010
Campania	421	42.175
Puglia		21.580
Basilicata	111	6.365
Calabria	199	16.665
Totale	886	281.000

95A2652

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Assegnazione di una somma sulle relative disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale, per il finanziamento degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità del 27 gennaio 1995 che indica in L. 14.000.000.000 la quota in conto capitale da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Ritenuto di dover condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità per la ripartizione della suddetta somma;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 12 gennaio 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte conto capitale, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la somma di L. 14.000.000.000.

La somma è ripartita secondo gli importi riportati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994
PARTE IN CONTO CAPITALE
FINANZIAMENTO AGLI I.R.C.C.S.
(in milioni di lire)

Istituti	Assegnazioni
Besta (Milano)	661
Maggiore (Milano)	1.754
S. Matteo (Pavia)	1.869
Tumori (Milano)	1.229
Burlo G. (Trieste)	737
Gaslini (Genova)	1.175
Tumori (Genova)	775
Rizzoli (Bologna)	1.073
I.N.R.C.A. (Ancona)	1.286
I.F.O. (Roma)	1.095
Fond. Pascale (Napoli)	901
De Bellis (Bari)	438
Oncologico (Bari)	431
C.R.O. Aviano (Pordenone)	576
Totale ...	14.000

95A2651

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Assegnazione di somme sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993-94 - parte in conto capitale, per il finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la propria deliberazione del 13 novembre 1993, con la quale sono stati accantonati fondi derivanti dall'esclusione dal finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ai sensi del citato decreto-legge n. 415/1989 convertito nella legge n. 38/1990;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 27 gennaio 1995, concernente l'assegnazione di fondi in conto capitale agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1993 e 1994;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, in data 12 gennaio 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale 1994, è assegnata alle regioni la quota di lire 5 miliardi, per sopperire alle esigenze degli investimenti degli istituti zooprofilattici sperimentali con particolare riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria ed agli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete.

È altresì, ripartita in favore degli istituti interessati, la somma complessiva di lire 1,723 miliardi a valere sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale 1993.

Detti importi sono ripartiti secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNI 1993-94 - PARTE IN CONTO CAPITALE
FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Assegnazioni anno 1994	Quota residua anno 1993
Torino	Piemonte Liguria Valle d'Aosta *	669	231
Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	1.378	474
Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia * Provincia autonoma di Trento * Provincia autonoma di Bolzano *	759	262
Perugia	Umbria Marche	391	135
Roma	Lazio Toscana	605	209
Teramo	Abruzzo Molise	416	143
Portici	Campania Calabria	412	142
Foggia	Puglia Basilicata	370	127
Palermo	Sicilia *	0	0
Sassari	Sardegna *	0	0
	Totale . . .	5.000	1.723

* Escluse dal finanziamento in conto capitale ai sensi del decreto-legge n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990.

95A2650

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, concernente l'ordinamento del corso di laurea in materie letterarie, facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia della filosofia antica;

storia della storiografia filosofica;

letteratura italiana del Rinascimento;

letteratura umanistica;

letteratura teatrale italiana;

storia delle teoriche del cinema.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 8 gennaio 1994

Il rettore: MURARO

95A2637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1995.

95A2764

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglie di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 13 aprile 1995 è stata concessa la medaglia d'argento di benemerenza marinara a:

Scarpuzzi Giuseppe Paolo, nato a Messina il 9 giugno 1949, cap. di freg. spe. — «Comandante di un contingente di forze da sbarco impiegato in tre distinte missioni in territorio somalo, effettuate sotto l'egida dell'ONU, per il mantenimento della pace, dimostrava eminenti qualità professionali guidando le forze in maniera efficace e sicura. Anche in situazioni critiche, agendo con fermezza e sagacia e con elevate capacità, infondeva fiducia al personale dipendente riuscendo ad ottenere il massimo impegno e il massimo rendimento. In particolare, operando unitamente a reparti stranieri in un ambiente denso di pericoli latenti, manteneva un atteggiamento freddo, risoluto ed intelligente evitando che una situazione di grave tensione degenerasse in un conflitto a fuoco di imprevedibili conseguenze con il possibile coinvolgimento di personale civile. Esponendosi in prima fila in ogni circostanza, era costantemente di sprone per i suoi uomini che, attuando le sue direttive chiare ed accurate, assolvevano con successo i compiti loro assegnati». — (Territorio somalo: 22 dicembre 1992-27 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995);

Coppola Gianfranco, nato a Stigliano (Matera) il 2 febbraio 1954, cap. f. spe (RSU). — «Ufficiale impegnato in tre distinte missioni ONU in territorio somalo quale responsabile delle attività connesse allo sbarco di mezzi e personale sulla spiaggia, dava prova di elevata professionalità e coraggio operando con perizia in un ambiente ostile, sede di violenti conflitti fra bande rivali e presidiato da un numero limitato di forze amiche. La sua azione ardita, intelligente, determinata e particolarmente efficace consentiva che le operazioni di sbarco si svolgessero in maniera rapida e sicura senza alcun inconveniente. Con il suo comportamento freddo e deciso riusciva ad infondere fiducia e sicurezza nel personale dipendente che, impegnandosi con energia e risolutezza, riusciva a portare a termine con pieno successo i compiti assegnati». — (Territorio somalo: 22 dicembre 1992-4 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995).

Con decreto ministeriale 13 aprile 1995 è stata concessa la medaglia di bronzo di benemerenza marinara a:

Parodi Claudio, nato a Como il 23 gennaio 1948, mar. magg. «A» - matr. 5671/SP. — «Sottufficiale responsabile della sezione pionieri del plotone comando partecipava a tre distinte operazioni condotte in territorio somalo, sede di violente lotte interne, per il ristabilimento della pace, secondo il mandato dell'ONU, con il compito di proteggere la zona di operazioni da possibili attacchi di bande armate ostili. Esponendosi più volte in prima persona, operava con coraggio e determinazione in situazione ad alto rischio ai confini della zona presidiata dalle forze amiche per stabilire postazioni di allertamento e difesa. Manteneva tali posizioni fino al termine delle operazioni che, grazie anche al suo comportamento ardito, intelligente, determinato ed efficace venivano portate a termine con pieno successo». (Territorio somalo: 22 dicembre 1992-27 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995);

Brogna Francesco, nato a Ugento (Lecce) il 16 aprile 1956, C° 1ª Cl. In matr. 72VA0145/Sp. — «Sottufficiale responsabile del plotone ricognitori anfibi e demolitori ostacoli antisbarco, operava in tre distinte missioni condotte per conto dell'ONU in territorio somalo, sede di violente lotte interne, con i compiti di acquisire informazioni sulle forze ostili e preparare la zona di immissione delle Forze amiche. Alla guida di un esiguo numero di operatori, come richiesto dalla particolarità della missione, con un comportamento attento, misurato ed estremamente efficace riusciva a portare a termine i compiti assegnatigli contribuendo in maniera determinante affinché lo sbarco delle Forze avvenisse in assoluta sicurezza. In ogni circostanza dava prova di grande lucidità ed elevata capacità di guida e controllo del personale». (Territorio somalo: 13 dicembre 1992-4 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995);

Coluccia Luigi Rosario, nato a Diso (Lecce) il 21 agosto 1957, C° 2ª Cl. In matr. 75VB0284/Sp. — «Sottufficiale responsabile della squadra di ricognizione anfibia partecipava a tre distinte missioni condotte in territorio somalo, sede di violente lotte interne, per il ristabilimento della pace secondo il mandato dell'ONU. Al comando di un nucleo ristretto di operatori con il compito di acquisire informazioni sulla consistenza delle forze ostili evidenziava elevate doti di coraggio e di ardimento. Operando in modo autonomo e spesso in condizioni di elevato rischio, con un'azione sicura, intelligente, capace e con un

comportamento altamente responsabile ed ardito acquisiva il controllo della zona assegnata contribuendo in modo sostanziale al successivo sviluppo delle operazioni in assoluta sicurezza». — (Territorio somalo: 13 dicembre 1992-27 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995);

Morciano Vincenzo Antonio, nato a Scorrano (Lecce) il 14 ottobre 1967, 2° C° Fcm matr., matr. 67GL0447/Sp. — «Sottufficiale responsabile della squadra demolizione ostacoli antisbarco partecipava a tre distinte operazioni in territorio somalo, sede di violente lotte interne, per il ristabilimento della pace in base al mandato dell'ONU con il compito di preparare la zona di sbarco delle forze amiche. Operando in maniera ardita, intelligente e responsabile, con un'azione sicura, attenta, capace ed estremamente efficace, nonostante le condizioni di pericolo latente, acquisiva il controllo dell'area assegnata, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo delle successive operazioni in assoluta sicurezza». — (Territorio somalo: 22 dicembre 1992-27 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995);

Pierini Pietro Giovanni, nato a Bari il 1° gennaio 1969, 2° C° Fcm matr. 68BA1154/Sp. e De Salve Giancarlo, nato a Talsano (Taranto) il 23 dicembre 1970, 2° C° Fcm matr. 70TA0436/Sp. — «Sottufficiale responsabile di una squadra fucilieri impegnato in tre distinte missioni dell'ONU effettuate per il ristabilimento della pace in territorio somalo, sede di violente lotte interne, assolveva il proprio compito con assoluta dedizione ed esemplare comportamento. Operando con freddezza, determinazione, intelligenza ed ardimento in situazioni critiche e dense di pericoli latenti, evitava che tali situazioni degenerassero in modo rischioso per l'incolumità della propria squadra e della popolazione civile. Con la sua azione sicura ed efficace, infondeva fiducia nel personale dipendente che, operando con risolutezza, otteneva encomiabili risultati». — (Territorio somalo: 22 dicembre 1992-27 marzo 1993; 2 marzo 1994-21 marzo 1994; 8 febbraio 1995-3 marzo 1995).

95A2634

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1665,94
ECU	2138,23
Marco tedesco	1154,50
Franco francese	330.05
Lira sterlina	2617,19
Fiorino olandese	1030,97
Franco belga	56,192
Peseta spagnola	13,391
Corona danese	296,44
Lira irlandese	2670,00
Dracma greca	7,153
Escudo portoghese	11,016
Dollaro canadese	1230,93
Yen giapponese	19,271
Franco svizzero	1384,94
Scellino austriaco	164,15
Corona norvegese	259,78
Corona svedese	226,70
Marco finlandese	378,28
Dollaro australiano	1231,46

95A2768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, dal 1° gennaio 1994 Ellesse International S.p.a., con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unità di Ellera di Corciano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 219 unità, su un organico complessivo di n. 227 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, dal 1° gennaio 1994 Ellesse International S.p.a., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unità di Pontefelcino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni ingg. Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni ingg. Matricardi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec tecnologie per l'automazione, con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 62 unità, su un organico complessivo di n. 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec tecnologie per l'automazione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud Mensa presso Sofim, con sede in Napoli e unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 390 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud Mensa presso Sofim, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unità, su un organico complessivo di n. 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectric, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unità di Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 152 unità, su un organico complessivo di n. 251 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso e unità di Campobasso e Isernia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 70 unità, su un organico complessivo di n. 73 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto e unità di Orvieto (Terni), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 119 unità, su un organico complessivo di n. 156 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Arese (Milano) e Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4863 unità, su un organico complessivo di n. 84.617 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Fiat auto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Mirafiori (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1.300 unità, su un organico complessivo di n. 84.617 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Torino - enti centrali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2.280 unità, su un organico complessivo di n. 16.968 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Torino - centro distribuzione ricambi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 400 unità, su un organico complessivo di n. 16.968 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadi - Servizi e attività doganali per l'industria (gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Arese (Milano) e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 127 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADI - Servizi e attività doganali per l'industria (gruppo Fiat), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2696

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Auschem, con sede in Bergamo e unità in Bergamo, Urgnano, Seriate (Bergamo), Gorla Minore (Varese), Castellanza (Varese), Milano, Cusano Milanino (Milano) Novara e Viguzzolo (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1994 al 3 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 4 settembre 1994 al 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, essendo la ditta in amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Auschem, con sede in Bergamo e unità in Bergamo, Urgnano (Bergamo), Seriate (Bergamo), Gorla Minore (Varese), Castellanza (Varese), Milano, Cusano Milanino (Milano), Novara e Viguzzolo (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 3 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2697

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Luca Angeli Bufalini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Istituto mobiliare lavori e solidarietà Nuovi Amici a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 marzo 1988, in sostituzione del dott. Antonio Novario, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 la dott.ssa Mara Passeggeri è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Atelcase», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Ugo Scala, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Gino Cipriani; è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Venus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 agosto 1986, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo, revocato.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Carlo Di Noto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colonie dei giovani lavoratori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 marzo 1979, in sostituzione dell'avv. Francesco P. Barone, revocato.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Luca Angeli Bufalini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Montefiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Ciampino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Paolo M. Ciabattoni, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il rag. Francesco Picone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.M. Cooperativa operai mobilieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 marzo 1995, in sostituzione dell'avv. Mauro Nocchi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 l'avv. Aldo Rovito è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Fenice calzature - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alessandria, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 11 aprile 1994, in sostituzione del dott. Mario Montalcini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Andrea Di Battista è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Idi Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 maggio 1983, in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Barone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Maurizio Gaggini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.M.Tra.M. - Cooperativa movimenti terra - Trasporti Monterotondo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 dicembre 1985 in sostituzione del dott. Alberto Lauretti, revocato.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Fabio Pignataro, nato a Salerno il 22 dicembre 1966 ed ivi residente alla via Perris, 5, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Sele '81 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 gennaio 1991, in sostituzione del dott. Pietro Gargano, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1995 il dott. Andrea Pipitone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gazebo 81», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 marzo 1985, in sostituzione dell'avv. Alessandro Pintus, che ha rinunciato all'incarico.

95A2679

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica della sede legale del titolare A.I.C.).

Comunicato n. 172/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Procter e Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Giulio Bechi, 3, codice fiscale n. 03064040482.

Modifica apportata: la sede sociale viene trasferita da Firenze a Roma a via Cesare Pavese, 385.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 174/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.R. Carli, 2, codice fiscale n. 00730720158.

Modifica apportata: trasferimento della sede sociale in viale Sabotino, 19/2, Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 175/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (00156), via Gerano, 5, codice fiscale n. 00404510588 e partita IVA n. 00883071003.

Modifica apportata. trasferimento della sede legale e del domicilio fiscale da via Gerano, 5 - 00156 Roma a via Piemonte, 32 - 00144 Roma.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 176/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89, codice fiscale n. 10128980157.

Modifica apportata: trasferimento sede legale e domicilio fiscale in via Winchelmann, 1, 20146 Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 177/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: SmithKline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti, codice fiscale n. 867930158.

Modifica apportata: la sede sociale è stata trasferita da Baranzate di Bollate a Roma, via Cesare Pavese, 385.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 178/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gran Sasso, 15, codice fiscale n. 05062510150.

Modifica apportata: trasferimento sede legale da via Gran Sasso, 15, Milano a viale F. Testi, 330, Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 179/1995 del 6 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Mundipharma Proter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 36, codice fiscale e partita IVA n. 10756520150.

Modifica apportata: trasferimento della propria sede legale da Opera, via Lambro, 36 a Milano, via Cornaggia, 10.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 187/1995 del 14 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Istoria farmaceutici S.r.l., con sede legale in Montegrotto Terme (Padova), Galleria S. Mauro, 2/4, codice fiscale n. 00643730419.

Modifica apportata: cambio della sede legale in Riviera Francia, 3/A - 35127 Padova.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato n. 199/1995 del 20 aprile 1995

Titolare A.I.C.: Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Tibaldi, 54, codice fiscale e partita IVA n. 10168120151.

Modifica apportata: cambio dalla sede legale da Milano, via Tibaldi, 54 a Comacchio (Ferrara) via Cavour, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2657

Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i provvedimenti sotto specificati è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano:

Estratto Decreto N. 278 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale **PIACCA**

Titolare AIC LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

GIULIANI SPA

VIA PALAGI, 2 MILANO MI *Codice Fiscale* 00752450155

PRODUTTORE: *Il confezionamento terminale è ora effettuato presso l'officina della Società GIULIANI S.p.A. sita in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Sondrio 12, ferma restando la produzione ed i controlli presso lo stabilimento della Società LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. sita in Cislago (VA) Via Mascagni 55.*

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità ANTIACIDO GIULIANI

PERIODO DI VALIDITA': 36 MESI DAL CONFEZIONAMENTO

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028099012	24 COMPRESSE MASTICABILI	15/07/91	15/07/91	**028099024**	*(base 10)*
				OUTJGJ	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 283 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale FLUIDEN

Titolare AIC LA.FA.RE. S.R.L.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

LEGON SRL

VIA RENATO FUCINI, 48 ROMA RM *Codice Fiscale* 04745881005

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
024310017	20 CAPSULE	30/01/81	20/06/87	**024310195**	*(base 10)*
				0R5WFM	*(base 32)*
024310029	30 CAPSULE 40 MG	22/04/82	20/06/87	**024310120**	*(base 10)*
				0R5WC8	*(base 32)*
024310031	8 FIALE 5 ML	30/01/81	20/06/87	**024310132**	*(base 10)*
				0R5WCN	*(base 32)*
024310068	AD 10 SUPPOSTE	25/06/81	20/06/87	**024310144**	*(base 10)*
				0R5WD0	*(base 32)*
024310070	BB 10 SUPPOSTE	25/06/81	20/06/87	**024310157**	*(base 10)*
				0R5WDF	*(base 32)*
024310082	GOCCE ORALI 25 ML	01/12/84	20/06/87	**024310169**	*(base 10)*
				0R5WDT	*(base 32)*
024310094	20 BUSTINE 40 MG	27/07/85	20/06/87	**024310171**	*(base 10)*
				0R5WDV	*(base 32)*
024310118	FLACONE SCIROPPO 140 ML 0,8%	27/07/85	20/06/87	**024310183**	*(base 10)*
				0R5WF7	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 284 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale MEPIDENT 3%

Titolare AIC PARKE-DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028171015	60 TUBOFIALE 1,8 ML	29/07/92	29/07/92	**028171027**	*(base 10)*
				0UVQSM	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 285 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale **BALSAMO SLOAN**

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
012829014	POMATA 40 G	26/01/81	31/05/90	**012829038** 0D7JCG	*(base 10)* *(base 32)*
012829026	SCHIUMA 75 G	01/12/87	31/05/90	**012829040** 0D7JCJ	*(base 10)* *(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 286 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale AGAROL

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
006029019	EMULSIONE FLACONE 200 ML	26/01/81	31/05/90	**006029045** 05RZRP	*(base 10)* *(base 32)*
006029033	"ROSA"EMULSIONE FLACONE 200 ML	09/04/87	31/05/90	**006029058** 05RZS2	*(base 10)* *(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 287 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale BENADRYL

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
003588074	SCIROPPO ANTITOSSE FLAC.115 ML	28/02/90	31/05/90	**003588112**	*(base 10)*
				03FJ0J	*(base 32)*
003588086	"ELISIR" FLACONE 115 ML	27/08/90	27/08/90	**003588124**	*(base 10)*
				03FJ0W	*(base 32)*
003588098	CREMA 30 G	27/08/90	27/08/90	**003588136**	*(base 10)*
				03FJ18	*(base 32)*
003588100	25 CAPSULE 25 MG	27/08/90	27/08/90	**003588148**	*(base 10)*
				03FJ1N	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 288 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale ANUSOL

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
005190018	12 SUPPOSTE	26/01/81	31/05/90	**005190057**	*(base 10)*
				04YDF9	*(base 32)*
005190020	POMATA 40 G	26/01/81	31/05/90	**005190069**	*(base 10)*
				04YDFP	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 289 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale TAKA DIASTASE

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarita dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
010178010	25 COMPRESSE 160 MG	17/02/56	31/05/90	**010178061**	*(base 10)*
				09QMJF	*(base 32)*
010178022	25 CONF. PEPSINA + PANCREATINA	16/02/85	31/05/90	**010178073**	*(base 10)*
				09QMJT	*(base 32)*
010178046	FLACONE 60 ML	24/02/59	31/05/90	**010178085**	*(base 10)*
				09QMK5	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 290 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale **RECTO MUGOLIO**

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
004420016	AD 12 SUPPOSTE 120 MG	26/01/81	31/05/90	**004420030**	*(base 10)*
				046WFY	*(base 32)*
004420028	BB 12 SUPPOSTE 60 MG	26/01/81	31/05/90	**004420042**	*(base 10)*
				046WGB	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 291 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale **BENADRYL COMPLEX**

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
023379023	FLACONE SCIROPPO 115 ML	27/08/90	27/08/90	**023379035**	*(base 10)*
				0Q9H2V	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 292 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale BENYLIN DAY & NIGHT

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028374015	15 CPR DAY + 5 CPR NIGHT	01/12/92	01/12/92	**028374027**	*(base 10)*
				0V1X0C	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 293 del 20 aprile 1995

Specialità Medicinale REMEGEL

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S COM P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028763011	5 TAV. MASTIC. MORBIDE 800 MG	31/10/94	31/10/94	**028763047**	*(base 10)*
				0VFSX7	*(base 32)*
028763023	8 TAV. MASTIC MORBIDE 800 MG	31/10/94	31/10/94	**028763050**	*(base 10)*
				0VFSXB	*(base 32)*
028763035	3 STICK 8 TAV. MASTIC. 800 MG	31/10/94	31/10/94	**028763062**	*(base 10)*
				0VFSXQ	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 294 del 21 aprile 1995

Specialità Medicinale VANQUIN

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC.*	
017472022	SOSPENSIONE ORALE 60 ML 1,5%	11/06/60	31/05/90	**017472046**	*(base 10)*
				0JP6KG	*(base 32)*
017472034	8 CONFETTI 50 MG	14/11/61	31/05/90	**017472059**	*(base 10)*
				0JP6KV	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 295 del 21 aprile 1995

Specialità Medicinale CAPSOLIN

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
006903013	POMATA 40 G	28/08/52	31/05/90	**006903025**	*(base 10)*
				06LP7K	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 299 del 21 aprile 1995

Specialità Medicinale LIDENT SPRAY

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
029178011	FLACONE 50 ML SOLUZ. 15%	31/10/94	31/10/94	**029178023**	*(base 10)*
				0VUG57	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Nùmeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 300 del 21 aprile 1995

Specialità Medicinale **LIDENT ADRENOR**

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
029179013	2% 60 TUBOFIALE 1,8 ML	31/10/94	31/10/94	029179025	*(base 10)*
				0VUH4K	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodiohiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 301 del 21 aprile 1995

Specialità Medicinale ORASEPTIC

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
019971035	COLLUTTORIO FLACONE 100 ML	26/01/81	31/10/94	**019971074** 0M1H02	*(base 10)* *(base 32)*
019971047	COLLUTTORIO FLACONE 200 ML	26/01/81	31/10/94	**019971086** 0M1H0G	*(base 10)* *(base 32)*
019971050	SOLUZIONE NEBULIZZATORE 40 ML	31/10/94	31/10/94	**019971098** 0M1H0U	*(base 10)* *(base 32)*
019971062	COLLUTTORIO 12 BUSTINE 15 ML	31/10/94	31/10/94	**019971100** 0M1H0W	*(base 10)* *(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 304 del 22 aprile 1995

Specialità Medicinale MEPIDENT 2%

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028172017	60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:100000	29/07/92	29/07/92	**028172031**	*(base 10)*
				0UVRRZ	*(base 32)*
028172029	60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:80000	29/07/92	29/07/92	**028172043**	*(base 10)*
				0UVRSC	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 305 del 22 aprile 1995

Specialità Medicinale MYLICON

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
020708018	24 COMPRESSE 40 MG	20/04/66	31/05/90	**020708044**	*(base 10)*
				0MRYQD	*(base 32)*
020708020	50 COMPRESSE 40 MG	20/11/67	31/05/90	**020708057**	*(base 10)*
				0MRYQT	*(base 32)*
020708032	BB GOCCE 30 ML 6,66%	03/03/69	31/05/90	**020708069**	*(base 10)*
				0MRYR5	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente ecreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente omma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono onformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, nprorogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 306 del 22 aprile 1995

Specialità Medicinale **LIDENT ADRENALINA**

Titolare AIC PARKE DAVIS SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
029180015	2% 1:80000 60 TUBOFIALE 1,8 ML	31/10/94	31/10/94	**029180041**	*(base 10)*
				0VUJ49	*(base 32)*
029180027	2% 1:100000 60 TUBOFIALE 1,8 ML	31/10/94	31/10/94	**029180039**	*(base 10)*
				0VUJ47	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 307 del 22 aprile 1995

Specialità Medicinale SOYACAL

Titolare AIC THE GREEN CROSS CORPORATION OSAKA (GIAPPONE)

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA S.P.A.

VIA CARDUCCI 62/d SAN GIULIANO TERME PI *Codice Fiscale* 10852890150

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
026375028	IV 1 FLAC.EMULSIONE 500 ML 10%	24/10/88	28/04/93	**026375030** 0T4WVQ	*(base 10)* *(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 308 del 22 aprile 1995

Specialità Medicinale SKILAR

Titolare AIC GLAXO ALLEN S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

CILAG FARMACEUTICI S.R.L.

VIA M.BUONARROTI, 23 COLOGNO MONZESE MI *Codice Fiscale* 09876740151

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
023606041	POLVERE ASPERSORIA 30 G	01/12/84	15/11/88	**023606104**	*(base 10)*
				0QJDUS	*(base 32)*
023606054	POMATA DERMATOLOGICA 30 G	01/12/84	15/11/88	**023606116**	*(base 10)*
				0QJDV4	*(base 32)*
023606092	LATTE DERMATOLOGICO 30 G 1%	01/12/84	15/11/88	**023606128**	*(base 10)*
				0QJDVJ	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

95A2658

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300